



COMUNE DI MARMIROLO
Provincia di Mantova

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemiladodici il giorno ventuno del mese di maggio presso la residenza municipale, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra il **COMUNE DI MARMIROLO**, con sede in Piazza Roma n. 2, codice fiscale n. 80004530202 in persona del Responsabile dell'Area Amministrativa – Settore Affari Generali – Dott.ssa Roberta Zirelli

e

il Dott. BERTAGNA GIANLUCA, nato a Mantova il 01/05/1970, residente in Volta Mantovana (MN), Via Colombara n. 39, codice fiscale BRTGLC70E01E897O di seguito indicato come professionista

premessò

Vista la Determinazione n. 135 del 02/05/11, con cui è stato affidato l'incarico di un incarico di componente unico esterno del nucleo di valutazione della performance, ai sensi del D.Lgs. 286/99, D.Lgs. 165/2001, D.Lgs. 267/2000 e della L. 150/2009, per il periodo di un anno da maggio 2011 ad aprile 2012, in conformità a quanto previsto dal vigente regolamento comunale che disciplina le procedure per conferire incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione, approvato con deliberazione di G.C. n. 38 del 03/04/08 e successivamente modificato e integrato;

CHE con deliberazione di G.C. n. 51 del 07/06/2012 questa amministrazione comunale ha disposto il rinnovo dell'incarico sino alla fine del mandato del Sindaco;

CHE con determinazione n. del è stato conferito l'incarico per il periodo giugno 2012 / giugno 2014, sino alla fine del mandato del sindaco;

tutto ciò premesso, le parti sopra indicate
stipulano e convengono quanto segue

ART. 1

Oggetto dell'incarico

1. L'Amministrazione Comunale conferisce al Dott. Bertagna Gianluca l'incarico professionale per l'espletamento della attività di componente unico esterno del nucleo di valutazione della

performance, ai sensi del D.Lgs. 286/99, D.Lgs. 165/2001, D.Lgs. 267/2000 e della L. 150/2009.

2. Il professionista dichiara, con riferimento all'incarico ricevuto, di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità.

In particolare l'incarico avrà ad oggetto le prestazioni afferenti il Nucleo di Valutazione specificate nel regolamento sulla disciplina della misurazione, valutazione e integrità e trasparenza della performance.

3. Nell'espletamento del proprio incarico il professionista sarà tenuto alla diligenza richiesta dalla natura del proprio incarico.

4. Nello svolgimento del proprio incarico il professionista agirà con autonomia ed indipendenza, avuto riguardo alle modalità di svolgimento e di organizzazione delle prestazioni dedotte nel presente accordo, senza alcun vincolo di subordinazione verso il committente.

5. Il committente potrà chiedere al professionista di relazionare, anche in forma scritta, le situazioni di criticità eventualmente riscontrate nell'espletamento delle proprie mansioni, ovvero, più semplicemente, di rendicontare sul proprio operato.

ART. 2

Durata dell'incarico

Il presente incarico professionale avrà effetto per il periodo dalla data di sottoscrizione del presente atto e sino alla fine del mandato del Sindaco.

ART. 3

Trattamento economico

L'Amministrazione comunale corrisponderà al professionista un corrispettivo pari a € 450,00 oltre IVA per ogni incontro –della durata di mezza giornata- presso la sede municipale, a lordo di eventuali ritenute previdenziali e della ritenuta d'acconto, per un importo complessivo annuo di € 2.000,00 calcolato nel rispetto del limite previsto all'art. 6, comma 3^a, del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010;

Il compenso sopra indicato verrà erogato trimestralmente, sulla base delle prestazioni effettivamente dedotte, su richiesta scritta del professionista ovvero dietro presentazione di fattura.

I suddetti compensi sono da intendersi al lordo della ritenuta d'acconto se dovuta.

Il pagamento verrà effettuato con bonifico bancario a 30 gg dalla data di presentazione della richiesta di pagamento.

ART. 4

Risoluzione del Contratto

É facoltà dell'Amministrazione Comunale risolvere anticipatamente il presente contratto nel caso in cui l'incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente disciplinare, fatto salvo il pagamento per l'attività già svolta al momento della risoluzione.

ART. 5

Tracciabilità

Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

ART. 6

Penali

Nel caso di inadempienza o di incompletezza delle prestazioni previste nel presente disciplinare e contestate dal Responsabile dell'Area Amministrativa in via amministrativa, sarà applicata una congrua penale.

ART. 7

Controversie.

Le controversie sorte tra il Comune ed il professionista possono essere risolte da un collegio arbitrale composto da tre persone designate come segue:

- un arbitro designato dall'amministrazione comunale;
- un arbitro designato dal professionista;
- un arbitro designato congiuntamente dalle parti o in caso di mancato accordo dal Presidente del tribunale di Mantova.

Venendo a mancare, per qualsiasi causa durante il corso del giudizio arbitrale, uno degli arbitri, provvede alla sua tempestiva sostituzione l'autorità o la parte che lo aveva nominato.

Disimpegna le funzioni di segretario del collegio un funzionario dell'amministrazione.

Il collegio arbitrale si riunisce presso l'amministrazione e decide secondo le norme di diritto, anche in ordine alle spese e agli onorari di giudizio.

Contro la pronuncia arbitrale è ammessa l'impugnazione secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

La richiesta con cui si propone l'arbitrato può essere inoltrata a decorrere dal giorno di ricevimento della lettera con cui vengono notificate al professionista le decisioni dell'amministrazione adottate

in via amministrativa in ordine alla vertenza, ovvero dalla data del verbale redatto in ordine alle conclusioni dell'amministrazione sulla materia controversa.

La richiesta di arbitrato deve contenere chiaramente i termini della controversia e l'indicazione della persona scelta come arbitro e deve essere notificata nella forma delle citazioni.

La parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al giudice competente, a norma delle disposizioni del codice di procedura civile.

La parte convenuta nel giudizio arbitrale ai sensi dell'articolo precedente ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale. A tal fine, entro trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, deve notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice competente a norma del comma precedente.

ART. 8

Rinvio a leggi.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare d'incarico si rinvia a leggi e regolamenti vigenti in materia.

Letto, accettato, sottoscritto.

Marmirolo, li

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Dott.ssa Roberta Zirelli)

Il professionista incaricato

(Dott. Bertagna Gianluca)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 codice civile le parti dichiarano di aver letto, approvato ed accettato le pattuizioni contenute agli artt. 4, 5, 6 e 7.

Marmirolo, li

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Dott.ssa Roberta Zirelli)

Il professionista incaricato

(Dott. Bertagna Gianluca)